

Federchimica

Assogasliquidi

Workshop

Le novità della direttiva Seveso III: applicazione al settore del GPL

Roma, 10 settembre 2015

Il recepimento della direttiva Seveso III: le novità introdotte e il ruolo del Ministero dell'Ambiente



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Andrea Santucci

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

Contenuti della presentazione:

I	La direttiva Seveso III e il suo recepimento
II	Dlgs 105/2015: Struttura del provvedimento e campo d'applicazione
III	Dlgs 105/2015: il nuovo assetto delle competenze
IV	Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti
V	Dlgs 105/2015: le disposizioni finali

Dir. 2012/18/UE “Seveso III”: le motivazioni di una nuova direttiva

La direttiva 96/82/CE ha complessivamente garantito un elevato livello di protezione della popolazione e dell'ambiente rispetto ai pericoli di incidenti rilevanti ma è necessario e opportuno:

- Adeguare la direttiva al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche GHS, recepito nell'Unione Europea con il regolamento CLP (reg. 1272/2008 e seguenti)
- Aggiornare la direttiva in base all'evoluzione della normativa europea in materia di informazione e partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE in applicazione della Convenzione di Aarhus)
- Migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la leggibilità

Il recepimento nazionale: il Dlgs 105/2015, nuova norma quadro

Le fasi del recepimento della direttiva Seveso III:

- Dlgs 14 marzo 2014, n. 48 (recepimento art. 30)
- Tavolo tecnico presso il MATTM ministeri – regioni – organi tecnici
- 1° giugno 2015 – entra in vigore la direttiva 2012/18/UE
- **Decreto legislativo 14 luglio 2015, n. 105, entrato in vigore il 29 luglio 2015**

sono abrogati il Dlgs n. 334/1999, il Dlgs n. 238/2005 e i decreti attuativi connessi

II

Dlgs 105/2015: Struttura del provvedimento e campo d'applicazione



Il Dlgs 105/2015: Continuità o innovazione?

In conformità alla direttiva si è mantenuta una continuità sostanziale con il sistema vigente ma, oltre al recepimento delle novità della direttiva si è operata anche una **revisione della normativa nazionale** al fine di razionalizzare e semplificare, ove possibile.

E' confermato l'impianto del dlgs precedente, ma **le novità introdotte sono significative e numerose**, viste anche la riscrittura generale del decreto e l'aggiornamento e il completamento delle norme tecniche.

Dlgs 105/2015: struttura del provvedimento e articolato

Il nuovo articolato: riorganizzato e razionalizzato per una migliore leggibilità, con una maggiore corrispondenza al testo della direttiva

- **Capo I “Principi generali e campo di applicazione” (artt. da 1 a 4):** definisce finalità (art. 1), campo di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3) e procedure per la valutazione della pericolosità delle sostanze ai fini di una deroga (art. 4)
- **Capo II “Competenze” (artt. da 5 a 11):** definisce l’assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia
- **Capo III “Adempimenti” (artt. da 12 a 27)** definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti
- **Capo IV “Sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni” (artt. da 28 a 33)**

Dlgs 105/2015: gli allegati

- **Gli allegati da 1 a 6** recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva, **ma l'allegato 5 è strutturato come “modulo di notifica e di informazione”**, al fine della trasmissione informatizzata da parte del gestore della notifica e dei dati necessari per l'informazione al pubblico e alle autorità competenti

All.1 - Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l'applicazione dell'articolo 2

All.2 - Dati ed informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza

All.3 - Sistema di gestione ed organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

All.4 - Dati ed informazioni che devono figurare nei piani di emergenza

All.5 - *Modulo per la notifica di cui all'articolo 13 e per l'informazione sui rischi di incidente rilevante per cittadini e lavoratori*

All.6 - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione europea

- **Sono presenti ulteriori allegati, contraddistinti con lettere da A ad M**, per la regolamentazione tecnica di aspetti specifici, **che aggiornano , sostituendoli, e completano i decreti attuativi già previsti dal Dlgs n. 334/99**

Dlgs 105/2015: gli allegati da A a M

A - Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 4

B - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti *(sostituisce i DM Ambiente 9 agosto 2000 in materia SGS-PIR e 16 marzo 1998 sulla formaz. lavoratori in situ)*

C - Criteri, dati ed informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto Preliminare di Sicurezza

D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti *(sostituisce il DM Ambiente 9 agosto 2000 G.U. 196)*

E - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino

F - Regolamento per la consultazione del personale sui PEI *(sostituisce il DM Ambiente 26 maggio 2009, n. 138)*

G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui PEE *(sostituisce il DM Ambiente 24 luglio 2009, n. 139)*

H - Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni

I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli

L - Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza *(sostituisce il DM Interno 19 marzo 2001)*

M - Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite *(sostituisce la Nota Ministeriale 21 ottobre 2009)*

Dlgs 105/2015: il campo di applicazione

Il campo di applicazione rimane sostanzialmente invariato, salvo le modifiche derivanti dall'adozione del nuovo Regolamento 1272/2008 CLP e le semplificazioni apportate ad alcune specificità nazionali (**vedi art. 2 Dlgs. 105/2015**)

In particolare, per quanto riguarda gli obblighi della direttiva:

- **Nuovo allegato 1** (Parte 1 Categorie sostanze/Parte 2 Sostanze specificate – si applica classificazione CLP)
- Precisata l'inclusione degli stoccaggi sotterranei di gas onshore (**All. M**)

Per quanto riguarda gli obblighi di cui al Dlgs n. 334/1999:

- **eliminazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 Dlgs 334/1999** per determinate attività sotto soglia
- **abrogazione del DM 16 mag 2001, n.293** sulle attività portuali
- **riformulate le descrizioni degli scali merci terminali ferroviari che rientrano nel campo di applicazione del decreto** (*rimangono vigenti i DM Ambiente 20 ottobre 1998 e 5 novembre 1997*)

Dlgs 105/2015: le nuove definizioni (1)

L'articolo 3 recepisce le nuove definizioni introdotte dalla direttiva:

- **Stabilimento di soglia inferiore e superiore**, in base alle soglie dell'Allegato 1
- **Stabilimento nuovo**
 - che avvia le attività o è costruito, **il 1° giugno 2015 o successivamente**
 - un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della dir. 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa **il 1° giugno 2015 o successivamente, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose**
- **Stabilimento preesistente**, uno stabilimento già soggetto al Dlgs n. 334/1999 che **dal 1° giugno 2015** rientra nell'ambito di applicazione della dir. 2012/18/UE **senza modifiche della sua classificazione Seveso**
- **Altro stabilimento**, un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della dir. 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa **il 1° giugno 2015 o successivamente, per motivi diversi da quelli indicati per i nuovi stabilimenti** (ossia per cambio di classificazione delle sostanze)

Dlgs 105/2015: le nuove definizioni (2)

- **Stabilimento adiacente**, in prossimità tale di un altro stabilimento, da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante
- Nuove definizioni: **miscela, presenza di sostanze pericolose, pubblico, pubblico interessato, ispezioni**
- Integrazioni delle definizioni di **impianto, gestore**
- Novità: introdotta , in base al contributo del tavolo tecnico, la definizione, non presente nella direttiva, di **“deposito temporaneo intermedio”**, in funzione dell'esclusione dall'assoggettabilità disposta dall'art. 2

III

Dlgs 105/2015: Il nuovo assetto delle competenze



Dlgs 105/2015: il nuovo assetto delle competenze (1)

Il Capo II del decreto (art. da 5 a 11) ridefinisce i ruoli delle amministrazioni centrali, regioni, enti locali e organi tecnici, in attesa di una decisione sul trasferimento di competenze di cui all'art. 72 del Dlgs n. 112/1998.

Il Ministero dell'interno rafforza le competenze operative, esercitate tramite il CTR e le Prefetture. Il Ministero predispone il Piano Nazionale delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia sup., con supporto ISPRA. **AI CTR** sono affidati:

- Per gli stabilimenti di soglia superiore, le istruttorie RdS e la programmazione ed effettuazione delle ispezioni, precedentemente affidate al MATTM
- I pareri di compatibilità urbanistica, sia per i progetti che per i piani urbanistici
- L'individuazione delle aree domino, in accordo con la Regione
- L'analisi e la prescrizione di misure tecniche in caso di incidenti rilevanti negli stabilimenti di soglia superiore
- Le **Prefetture** confermano la competenza sui PEE e sulle attività in fase di emergenza a seguito dell'incidente.

Dlgs 105/2015: il nuovo assetto delle competenze (2)

- **Le Regioni** mantengono il ruolo di autorità di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali programmano e svolgono le ispezioni, e forniscono il proprio contributo al CTR per l'individuazione delle aree domino, nonché effettuano analisi e prescrivono misure tecniche in caso di incidenti rilevanti. Possono designare altri soggetti per lo svolgimento delle attività di competenza
- **L'ente territoriale di area vasta (ex Provincia) e il Comune** mantengono le funzioni già esercitate in materia di controllo dell'urbanizzazione nonché, per quanto riguarda il Comune, relative all'informazione e la partecipazione del pubblico, con le nuove modalità di cui all'art. 24
- **Organi tecnici:** oltre agli organi tecnici nazionali già citati nel Dlgs 334/99 (ISPRA-ISS-CNVVF-INAIL) le ARPA sono riconosciute quali organi tecnici regionali. Gli OTN possono collaborare con le Regioni, previa convenzione.

Il Dlgs 105/2015: il nuovo assetto delle competenze (3)

Il Ministero dell'Ambiente è responsabile:

- dell'**indirizzo e del coordinamento** a livello nazionale in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante
- dello **scambio delle informazioni** con la Commissione europea e gli Stati membri
- delle istruttorie nazionali per le valutazioni di pericolosità delle sostanze (deroghe) di cui all'art. 4 e dei sopralluoghi post-incidentali.

A tal fine si avvale di ISPRA per la tenuta **dell'Inventario nazionale degli stabilimenti** (che assume le caratteristiche di un servizio per la ricezione delle notifiche da parte dei gestori e per lo scambio delle informazioni tra le autorità competenti) e di ISPRA e degli altri organi tecnici per le istruttorie di cui all'art. 4.

Il MATTM può richiedere a CTR e alle regioni di effettuare **ispezioni straordinarie** sugli stabilimenti

Il Dlgs 105/2015: il nuovo assetto delle competenze (4)

Novità: istituito presso il MATTM il **Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale** (art. 11), composto da rappresentanti di amministrazioni centrali, regioni, enti locali, organi tecnici, con lo scopo di affiancare il MATTM nell'attività di indirizzo e coordinamento e consentire lo scambio di informazioni e l'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme. Il Coordinamento può consultare le parti sociali, quali associazioni imprenditoriali, sindacali e ambientali.

Affermato il principio della **cooperazione** tra gli enti competenti anche a livello regionale.

IV

Dlgs 105/2015: Le innovazioni negli adempimenti



Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (1)

La valutazione di pericolosità delle sostanze ai fini della deroga (art. 4, Allegato A):

E' introdotta la possibilità di escludere, tramite provvedimento legislativo europeo, una sostanza pericolosa dal campo di applicazione della direttiva, qualora la stessa non sia ritenuta in grado di generare un incidente rilevante. L'istruttoria è avviata a livello nazionale dal MATTM, che si avvale di ISPRA e degli altri organi tecnici CNVVF, INAIL, ISS, con i criteri e le procedure di cui all'**allegato A**

- Istruttoria in due fasi: La documentazione prodotta dal soggetto proponente viene presentata al MATTM, sottoposta a **valutazione preliminare di ammissibilità** presso ISPRA e a **valutazione istruttoria** degli organi tecnici
- L'istruttoria è conclusa entro **120 giorni** e successivamente inviata alla Commissione europea, per l'istruttoria europea. E' prevista una **tariffa**, definita nell'**Allegato I**

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (2)

Le procedure di notifica (art. 13, Allegato 5):

- Notifica redatta sul **modulo di notifica e di informazione (allegato 5)**
- Modulo strutturato in **sezioni** che riportano, in maniera dettagliata, informazioni su stabilimento, sostanze, ambiente circostante, natura dei rischi, le misure adottate e quelle da adottare in caso di incidente. Alcune sezioni (A1, D, F, H, L) costituiscono l'informazione minima da fornire al pubblico (art. 23 comma 6). Nella sezione A2 il gestore autocertifica i dati per la determinazione delle tariffe.
- La notifica viene inviata **via PEC e con firma digitale** ai destinatari (CTR, Regione, Prefettura, Comune, Comando Provinciale VVF, e ISPRA che, in particolare, la riceve per conto del MATTM).
- A regime **invio effettuato in versione elettronica tramite servizio web presso ISPRA**, in connessione con l'Inventario nazionale Seveso. E' previsto a breve l'avvio della sperimentazione del servizio con alcuni utenti

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (3)

Le procedure di notifica (art. 13, Allegato 5):

- Nuova tempistica per la presentazione della notifica: per i **nuovi stabilimenti** 180 gg. prima dell'inizio della costruzione o 60 gg. prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario (nuovo!); negli altri casi (preesistenti e altri) entro un anno dalla data di applicazione della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento (per i preesistenti è il 1° giugno 2016)
- Se le informazioni inviate prima del 1° giugno 2015 soddisfano i requisiti e sono invariate non è necessario l'invio della notifica
- La notifica deve essere tenuta aggiornata: **informazione anticipata** in caso di modifica, chiusura definitiva o dismissione dello stabilimento, variazione delle informazioni
- **Tariffa per i servizi**, da versare contestualmente alla notifica. Tariffe e modalità su **allegato I**: tariffa al 50% per aggiornamenti, non dovuta per modifiche sez. F,G,N. Modalità di versamento su sito ISPRA

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (4)

La Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 14, Allegati 3, B):

- **L'Allegato B** sostituisce il *DM ambiente 9 agosto 2000* in materia di attuazione del SGS-PIR e del *DM ambiente 16 marzo 1998* in materia di informazione, formazione e addestramento del personale. Integrato l'All. 3, introdotti **nuovi elementi** nel SGS-PIR
- Il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (DPPIR) redatto secondo le linee guida di cui all'Allegato B è depositato: presso i **nuovi stabilimenti** 180 gg. prima dell'avvio delle attività o delle modifiche dell'inventario. **In tutti gli altri casi**, entro un anno dalla data di applicazione della direttiva 2012/18/UE (per i preesistenti è il 1° giugno 2016)
- Aggiornamento DPPIR non necessario se le informazioni prima del 1° giugno 2015 soddisfano i requisiti e sono invariate. Confermato il **riesame biennale**, **o in caso di modifiche con aggravio del rischio**.
- Il sistema di gestione della sicurezza è attuato, previa consultazione del Rappr. dei lavoratori per la sicurezza, in conformità all'allegato 3 e all'allegato B: per i **nuovi stabilimenti**, contestualmente all'inizio dell'attività, **negli altri casi** entro un anno dalla data di applicazione della direttiva 2012/18/UE (per i preesistenti è il 1° giugno 2016)

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (5)

Il Rapporto di Sicurezza (artt. 15-16-17 e Allegati 2 e C)

- **Nuova articolazione e contenuti del RdS** in base all'allegato 2 e in particolare all'**Allegato C**, che reca i criteri per la redazione e la valutazione del rapporto
- Confermata articolazione in due fasi, preliminare e definitiva, e tempistica per i RdS dei nuovi stabilimenti e delle modifiche con aggravio del rischio. **Norme di raccordo e semplificazione con procedure di prevenzione incendi in Allegato L**
- Invio al CTR anche telematico. Tempistica: per i **nuovi stabilimenti**, prima dell'avvio dell'attività o delle modifiche, per i **preesistenti entro il 1° giugno 2016**, per gli **altri** entro due anni dalla data di applicazione della direttiva 2012/18/UE
- Per gli **stabilimenti preesistenti** possibilità di inviare solo le parti da aggiornare, in una forma concordata con il CTR. Resta confermato il **riesame** quinquennale, o negli altri casi previsti (modifiche con aggravio, richieste MATTM/CTR, incidenti, modifiche legislative ecc.)

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (6)

Il Rapporto di Sicurezza (artt. 15-16-17 e Allegati 2 e C)

Cosa succede nella fase di prima applicazione del decreto:

- Norma transitoria (art. 32 comma 1): **Le istruttorie di cui al dlgs 334/99, avviate e non concluse al 29 luglio 2015** (entrata in vigore del decreto) sono concluse previo adeguamento, ove necessario, al nuovo Dlgs. In ogni caso le istruttorie RdS sono concluse entro un anno.
- **Le scadenze dei riesami quinquennali dei RdS** già fissate in base al Dlgs n. 334/99 decadono, e si applica la tempistica prevista per gli stabilimenti preesistenti (presentazione Rapporto di Sicurezza adeguato al Dlgs 105/2015 entro il 1° giugno 2016)

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (7)

Le Modifiche con aggravio del rischio (art. 18 e Allegato D)

- Confermate sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 10 del Dlgs n. 334/1999.
- **L'Allegato D** contiene i criteri per l'individuazione delle modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del rischio, le procedure e i termini relativi, aggiornando il dm Ambiente 9 agosto 2000, ma senza modifiche significative di criteri e procedure

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (8)

Effetto domino (art. 19 e Allegato E)

- **Il CTR, in accordo con la Regione**, individua le aree soggette ad effetto domino, sulla base delle informazioni disponibili o acquisite (scambio informazioni gestore – AC) e secondo i criteri di cui all'**Allegato E**
- Nelle aree domino i gestori degli stabilimenti devono scambiarsi le informazioni e riesaminare RdS, SGS, DPPIR, PEI, nonché cooperare nella diffusione dell'informazione alla popolazione e ai siti adiacenti (anche non Seveso), e alla Prefettura per il PEE
- In base ai criteri indicati nell'allegato E Il CTR, in accordo con la Regione, può individuare **aree ad elevata concentrazione di stabilimenti**, nelle quali, in presenza di criticità, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di uno **Studio di sicurezza integrato dell'area**.
- Nell'**Allegato E** criteri e soglie per l'individuazione delle aree domino. In entrambi i casi (gruppi domino – aree a elevata concentrazione) prevista **individuazione in tre fasi**: preliminare, di verifica e di perimetrazione definitiva

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (9)

Piani di emergenza interna ed esterna (art. 20, 21, Allegati 4, F e G)

- **Nuova tempistica PEI:** adozione per i **nuovi stabilimenti** prima dell'inizio dell'attività o delle modifiche dell'inventario, per i **preesistenti** entro il 1° giugno 2016, a meno che il vigente non sia già conforme, per gli **altri stabilimenti** entro un anno dall'assoggettabilità (termine coordinato con quello previsto per il DPPIR/SGS)
- Il **PEI** è predisposto previa consultazione del personale con le modalità di cui **all'allegato F** (*sostituisce DM Ambiente 26 maggio 2009, n. 138*)
- Per i **PEE** è confermata la competenza dei Prefetti. Sono rafforzate le procedure di informazione e consultazione (**All. G**), in particolare con i gestori e il CTR , e di informazione al pubblico, compresi i siti adiacenti. Il PEE è redatto **entro due anni** dalla ricezione delle informazioni.
- Possibilità di **non redigere il PEE** se gli scenari sono interni (con decisione motivata)

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (10)

Il controllo dell'urbanizzazione (art. 22)

Nessuna novità sostanziale, ma sono inserite e coordinate le disposizioni pertinenti di carattere generale presenti nel DM LLPP 9 maggio 2001 e nell'art. 23 comma 2 del Dlgs 238/2005. In particolare:

- Sono confermate le procedure già vigenti in caso di nuovi stabilimenti, modifiche di stabilimenti con aggravio del rischio, nuovi insediamenti o infrastrutture adiacenti
- Disposizioni per l'elaborazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligo dell'ERIR, e procedure di salvaguardia
- Ruolo di autorità tecnica competente per l'emissione dei pareri affidato al CTR
- Gli stabilimenti di soglia inferiore forniscono, su richiesta delle AC, informazioni sufficienti sui rischi ai fini della pianificazione territoriale (*da direttiva*)

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (11)

Informazione del pubblico (art. 23, Allegato 5)

Rafforzate le procedure di informazione del pubblico e di tutela del diritto di accesso:

- Riformulati i contenuti della vecchia scheda informativa (**nuovo allegato 5**) che è ora in formato elettronico. Informazioni ambientali più dettagliate, e nuove informazioni sulla data delle ispezioni e sui pericoli da eventi naturali.
- Il **Comune** rende disponibili al pubblico le informazioni fornite dal gestore tramite il modulo informativo di cui all'All. 5, anche in formato elettronico e via web. Tali informazioni sono tenute **aggiornate**.
- Il **Sindaco** fornisce d'ufficio informazioni aggiornate comprensive delle misure di sicurezza e di comportamento in caso di incidente, a tutte le persone e le strutture frequentate dal pubblico che possono essere colpite dall'incidente rilevante, nonché agli stabilimenti adiacenti soggetti a effetto domino.

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (12)

Informazione del pubblico (art. 23, Allegato 5)

- Novità: il RdS è accessibile al pubblico a richiesta presso il CTR (non più la Regione).
- Tutte le informazioni detenute dalle autorità competenti sono disponibili al pubblico a richiesta, con le modalità di cui all' art. 3 del Dlgs 195/2005. Ma è possibile limitare l'accesso all'informazione nei casi di cui all'art. 5 del Dlgs 195/2005 (tutela riservatezza informazioni commerciali, industriali, sicurezza pubblica ecc.). In tali casi RdS in versione ridotta
- Sono indicate le modalità di ricorso da parte del pubblico in caso di diniego dell'accesso alle informazioni

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (13)

Partecipazione del pubblico al processo decisionale (art. 24)

- Il pubblico deve essere consultato in caso di elaborazione di **progetti specifici** nei casi soggetti al controllo dell'urbanizzazione (nuovi stabilimenti, modifiche significative, nuovi insediamenti o infrastrutture circostanti) e il **Comune** o altra autorità competente devono tenere in debito conto gli esiti della consultazione nella decisione finale.
- Il **Comune** dà accesso alle informazioni e effettua la consultazione. Se il progetto è soggetto a VIA se ne segue la procedura.
- Il pubblico partecipa anche alla preparazione, modifica o revisione di **piani o programmi generali** relativi a nuovi stabilimenti, insediamenti o infrastrutture, eventualmente attraverso le procedure di consultazione previste per i piani/strumenti urbanistici o in ambito VAS.

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (14)

Le Ispezioni (art. 24 e Allegato H)

Ridisegnato e rafforzato il sistema dei controlli:

- **Ispezioni ordinarie**, pianificate e programmate, con periodicità in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, (altrimenti entro 1 anno per stab. ss, 3 anni stab. si) **ispezioni straordinarie** in caso di non conformità, gravi denunce, incidenti
- **Ispezioni supplementari** entro sei mesi, in caso di grave non conformità
- Viene elaborato un **Piano di ispezioni** ordinarie, a livello nazionale per gli stabilimenti di soglia superiore da parte del Ministero dell'interno, con la collaborazione di ISPRA, a livello regionale per gli stabilimenti di soglia inferiore dalle Regioni, con i contenuti indicati all'art. 27 comma 3.
- Sulla base dei piani CTR e Regioni predispongono il proprio **Programma annuale** delle ispezioni, secondo le rispettive competenze

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (15)

Le Ispezioni (art. 24 e Allegato H)

- **L'Allegato H** reca i criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni e aggiorna e completa le precedenti disposizioni in materia
- Principio del **coordinamento** tra i piani, i programmi, le ispezioni e i controlli in altri settori, in particolare AIA e Reach
- Le conclusioni delle ispezioni sono inviate ai gestori **entro quattro mesi**. Le informazioni sulle ispezioni sono inviate dalle autorità ai comuni per l'aggiornamento del modulo informativo in allegato 5.
- Le ispezioni sono soggette a **tariffa**, indicata nell'**Allegato I**. Rideterminabili quelle regionali nei limiti di quelle nazionali, fatta salva la copertura dei costi
- **Norma transitoria** (art. 32 comma 1): **le verifiche ispettive di cui al dlgs 334/99, avviate e non concluse al 29 luglio 2015** (entrata in vigore del decreto) sono concluse previo adeguamento, ove necessario, al nuovo Dlgs

Dlgs 105/2015: le innovazioni negli adempimenti (16)

Le attività in caso di incidente rilevante (art. 25, 26 e Allegato 6)

- In caso di incidente rilevante **il gestore** informa dell'evento, oltre i soggetti già previsti (Prefettura, Sindaco, Comando provinciale VVF, Regione, ente area vasta – ex provincia) anche Questura, CTR, ARPA, ASL e adotta le misure previste dal PEI e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dal SGS

Ampliati gli obblighi delle autorità competenti:

- Il **Prefetto** informa dell'incidente e delle misure mitigative adottate, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente
- **CTR e Regione**, secondo le competenze, analizzano l'incidente, garantiscono che il gestore attui misure correttive e formulano raccomandazioni per le misure preventive
- Il **MATTM** effettua i sopralluoghi per l'invio delle informazioni sull'incidente che soddisfa i criteri di cui all'allegato 6 alla CE tramite il sistema informatico e-MARS, **entro un anno** (prorogabile solo in caso di indagini giudiziarie)

V

DLgs 105/2015: Le disposizioni finali



Dlgs 105/2015: le disposizioni finali

Procedure semplificate, sanzioni e tariffe (art.28-32)

- Previste semplificazioni per le procedure di prevenzione incendi negli stabilimenti di soglia superiore (**Allegato L**, che sostituisce il *DM Interno 19 marzo 2001*)
- Riviste le disposizioni sulle **sanzioni**: confermato l'impianto del dlgs 334, ma previste anche ammende, in alcuni casi alternative all'arresto
- Le **tariffe**, specificate nell'**Allegato I**, sono dovute per le istruttorie RdS, le ispezioni, le istruttorie ISPRA delle notifiche e i servizi connessi, le istruttorie delle richieste di valutazione di pericolosità ex art. 4 e, tranne le ultime, sono commisurate alla complessità dello stabilimento. A tal fine le tariffe sono **articolate in 5 classi**
- Definite le modalità di aggiornamento, con decreti ministeriali, degli allegati

Conclusioni:

In sintesi, anche se il nuovo decreto conferma l'impianto delle misure già vigenti, la presenza di numerose innovazioni richiede, sia ai gestori che alle amministrazioni competenti, forte attenzione e impegno, in fase di avvio, per una corretta attuazione dei nuovi adempimenti.

Alcuni possibili punti critici per le istituzioni:

- Focus sull'acquisizione, scambio e diffusione delle informazioni, impegno delle autorità competenti per l'avvio in tempi brevi dei servizi previsti (servizio notifiche ISPRA, informazione su web da parte dei comuni ecc.)
- Controlli: richiesto impegno delle AC per l'avvio della pianificazione e programmazione delle ispezioni, e per assicurarne lo svolgimento nella misura dovuta, in conformità alla norma europea.

Il decreto fornisce strumenti per agevolare lo scambio di informazioni e i feedback tra gli stakeholders (Coordinamento), anche al fine di introdurre, se necessario, correttivi agli allegati

Grazie per l'attenzione!